REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 103/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37540** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, C.F. **XX**, nato a **XX** l' **XX** e residente in **XX** alla via **XX**, elettivamente domiciliato in Monteroni di Lecce, alla via L. Einaudi n. 11/a, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Martino, che lo rappresenta e difende;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro p.t., costituito in proprio;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 23 aprile 2026 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Martino per il ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'I.N.P.S., nessuno comparso per il Ministero della Difesa;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 7 marzo 2024, **XX**, come sopra generalizzato,

App. Sc. appartenente al Comando Stazione Carabinieri di Otranto e arruolato il 01.10.2004, riferisce:

- di aver presentato il 16.08.2020 e il 16.02.2022 domande per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini della successiva concessione dell'equo indennizzo, per le seguenti infermità: *a. Aggravamento della "Condropatia femoro rotulea in pregressa condroplastica e sinoviectomiaparziale per via artroscopica ginocchio sinistro. Meniscosi mediale ginocchio destro"; b. Aggravamento della "Spondiloatrosi con multiple discopatie del rachide in toto e poliradicopatia arti superiori ed inferiori elettromiograficamente accertata"; c. Dipendenza da causa di servizio dell'"Artrosi acromion-claveare spalla destra post traumatica"; d. Dipendenza da causa di servizio del "Trauma contusivo escoriativo mano destra e sinistra, in assenza di lesioni rx graficamente accertate, in atto assenza di esiti di rilievo";*
- che con decreto n. **XX** del **XX**, non era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità dell'"*Artrosi acromion-claveare spalla destra post traumatica*" e pertanto veniva respinta la domanda di equo indennizzo;
- che con verbale modello BL/B - n. **XX** del **XX** la C.M.O. di Taranto riconosceva la dipendenza da causa di servizio per l'infermità n.1, mentre non veniva riconosciuto l'aggravamento per le infermità/lesioni al n. 2 e 3;
- che ancora, con verbale modello BL/S - n. **XX** del **XX** la C.M.O. lo giudicava "*permanentemente non idoneo al S.M.I. e d'istituto dell'Arma dei Carabinieri nella forma parziale (DPR 738 e D.L. 68/99) a decorrere dalla data odierna*", specificando che risultavano "*controindicati i servizi e le*

attività comportanti sovraccarico funzionale per l'apparato locomotore";

- che la C.M.O. di Taranto con verbale n. **XX** e **XX** del **XX** ascriveva la menomazione complessiva dell'integrità fisica, psichica o sensoriale del ricorrente in Tab. A 7^ categoria, mentre per quanto riguarda invece il giudizio ai fini di pensione privilegiata la menomazione complessiva dell'integrità fisica, psichica o sensoriale del ricorrente in Tab. A 8^ categoria;

- che con determina del **XX** l'Amministrazione, in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di servizio del **XX**, rigettava tutte le domande;

- che il "*Trauma contusivo escoriativo mano destra e sinistra, in assenza di lesioni rx graficamente accertate. In atto assenza di esiti di rilievo*" e l'"*Artrosi acromion-claveare spalla destra post traumatica*" sono diretta conseguenza del servizio svolto in data Uggiano La Chiesa, quando sulla Strada Provinciale 358 Otranto - Uggiano La Chiesa, era dovuto intervenire al fine di estrarre dall'abitacolo, rompendo il vetro parabrezza, la conducente di una autovettura ribaltatasi a lato della carreggiata, riportando pertanto lesioni e contusioni alle mani (riconosciute come causa di servizio) ed alla spalla (non riconosciuta come causa di servizio) come da referto del pronto soccorso dell'Ospedale di Scorrano e annotazione di servizio.

Tanto premesso, il ricorrente, nel ritenere illegittimo l'operato dell'Amministrazione, ha chiesto l'accertamento, anche previa C.T.U., ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato:

1. della dipendenza da causa di servizio dell'"*Artrosi acromion-claveare spalla destra post-traumatica*", ascrivibile alla categoria 8^ Tab. A;

2. dell'aggravamento della patologia "*Condropatia femoro rotulea in*

pregressa condroplastica e sinoviectomiaparziale per via artroscopica ginocchio sinistro e meniscosi mediale ginocchio destro", già dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla categoria 7^ Tab. A;

3. dell'aggravamento della patologia "*Spondiloatrosi con multiple discopatie del rachide in toto e poliradicopatia arti superiori e inferiori elettromiograficamente accertata*", già dipendente da causa di servizio e per la quale il ricorrente è stato giudicato inidoneo in forma parziale al servizio, ascrivibile alla categoria 8^ Tab. A;

4. l'ascrivibilità della patologia "*Trauma contusivo escoriativo mano destra e sinistra, in assenza di lesioni rx graficamente accertate, in atto assenza di esiti di rilievo*", già dipendente da causa di servizio, alla categoria 8^ della Tabella A;

5. tutto ciò, ai fini dell'ascrivibilità del quadro diagnostico dipendente da causa di servizio, quale unico complesso morboso, alla categoria 4^ della Tabella A allegata al DPR 30.12.1981 n. 834, o in quella maggiore o minore accertatasi in corso di causa.

Si è costituito l'I.N.P.S., evidenziando l'inammissibilità del ricorso per assenza di domanda amministrativa e carenza di interesse, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza nel merito ed eccependo in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali.

Si è altresì costituita in proprio l'Arma dei Carabinieri, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda, trattandosi di militare ancora in servizio e l'infondatezza nel merito.

Con ordinanza a verbale dell'udienza del 3 luglio 2024, è stato conferito all'U.M.L. presso il Ministero della Salute incarico per la predisposizione di

relazione medico legale in merito alle questioni controverse.

In data 29 gennaio 2026, a seguito delle proroghe concesse, l'organo consulenziale ha depositato la richiesta relazione.

All'udienza del 23 aprile 2026, il difensore del ricorrente, nel contestare le conclusioni dell'organo peritale, ha posto l'accento sulle modalità di svolgimento da remoto delle operazioni peritali, chiedendo dunque un riesame della vicenda.

Il legale dell'I.N.P.S. si è opposto, chiedendo il rigetto della domanda.

La causa, a scioglimento della riserva sulla richiesta di revisione della C.T.U., è stata posta in decisione e definita mediante lettura in aula del dispositivo.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda del ricorrente volta al riconoscimento della Pensione Privilegiata Ordinaria corrispondente alla categoria 4^ della Tabella A allegata al DPR 30.12.1981 n. 834, o in quella maggiore o minore accertatasi in corso di causa, stante l'ascrivibilità del quadro diagnostico quale unico complesso morboso, previa in particolare declaratoria:

i. della dipendenza da causa di servizio dell'"*Artrosi acromion-claveare spalla destra post-traumatica*", ascrivibile alla categoria 8^ Tab. A;

ii. dell'aggravamento della patologia "*Condropatia femoro rotulea in pregressa condroplastica e sinoviectomiaparziale per via artroscopica ginocchio sinistro e meniscosi mediale ginocchio destro*", già dipendente da causa di servizio, ascrivibile alla categoria 7^ Tab. A;

iii. dell'aggravamento della patologia "*Spondiloatrosi con multiple discopatie del rachide in toto e poliradicopatia arti superiori e inferiori*

elettromiograficamente accertata", già dipendente da causa di servizio e per la quale il ricorrente è stato giudicato inidoneo in forma parziale al servizio, ascrivibile alla categoria 8^ Tab. A;

iv. dell'ascrivibilità della patologia "*Trauma contusivo escoriativo mano destra e sinistra, in assenza di lesioni rx graficamente accertate, in atto assenza di esiti di rilievo*", già dipendente da causa di servizio, alla categoria 8^ della Tabella A.

2. In primo luogo, vanno scrutinate le eccezioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni resistenti sotto il profilo dell'inammissibilità del ricorso per assenza di domanda amministrativa e carenza di interesse essendo il ricorrente ancora in servizio.

2.a Al riguardo, questo Giudice ritiene di aderire alla questione di diritto affermata dalle SS.RR. di questa Corte con la sentenza n.12/23, cui si rimanda per ragioni di sintesi ex art. 17 disp. att. c.g.c., secondo cui " … *è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata"*.

Quanto alla sussistenza dell'interesse ad agire da parte di un militare ancora in servizio, la stessa decisione delle SS.RR. ha avuto modo di precisare che, in ragione del principio dell'unicità dell'accertamento della dipendenza da

causa di servizio di cui all'art. 12 del D.p.r. n.461/2001, "…*vi può essere, in concreto e all'attualità, l'interesse a contestare lo sfavorevole giudizio di non dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio.*

E ciò per evitare il consolidamento di un giudizio destinato a riverberarsi sulla (necessariamente) futura richiesta di pensione privilegiata, invocabile a partire dal momento della cessazione dal servizio.

In ogni caso, l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice…".

2.b Alla luce dei principi affermati dalle SS.RR. di questa Corte, può altresì essere risolta la questione relativa alla legittimazione passiva nel giudizio in esame.

Al riguardo, non vi è dubbio che l'Ente previdenziale, seppur non ancora coinvolto dal punto di vista amministrativo, è legittimato a resistere nel giudizio, anche attraverso la partecipazione alle operazioni peritali nell'ambito dell'istruttoria tecnica, tenuto conto degli effetti che la decisione produrrebbe in vista della futura liquidazione del trattamento pensionistico di competenza dell'I.N.P.S..

Quanto al Ministero della Difesa, a sua volta privo di competenza alla liquidazione del trattamento pensionistico, la chiamata in causa può ricondursi alla categoria della *denuntiatio litis*, anche ai fini dell'eventuale valutazione

dell'esercizio dell'autotutela, tenuto conto che l'Amministrazione militare ha adottato il provvedimento inerente al diverso procedimento finalizzato al riconoscimento dell'equo indennizzo, da cui è scaturito l'interesse ad agire del ricorrente dinanzi a questa Corte.

3. Venendo al merito, va rammentato che l'art. 67, comma 1, del D.P.R. 1092/1973 prevede che "*Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione".*

A norma dell'art. 64 del medesimo D.P.R. 1092/1973 le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.

Ai fini della verifica della sussistenza di presupposti per la concessione della pensione privilegiata, occorre dunque accertare che l'infermità denunciata derivi da specifici fatti di servizio, ovvero eventi e circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi di servizio gravanti sul soggetto interessato, ossia che questi ne siano stati causa diretta o, quantomeno, concausa efficiente e determinante.

In particolare, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che i fattori di servizio costituiscono concausa efficiente e determinante di infermità o lesione invalidante ogni qualvolta gli stessi abbiano, in modo prevalente rispetto ai fattori estranei al servizio, contribuito a determinare l'effetto dannoso, in misura tale che, ove tali fattori fossero mancati, detto effetto sarebbe stato diverso o non si sarebbe verificato.

Quanto all'aggravamento, l'art. 70, comma II, del T.U. 1092/1973 prevede

che "*L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti*".

In buona sostanza, accertata la dipendenza dal servizio, l'interessato ha diritto in ogni tempo a chiedere, nel caso il trattamento privilegiato non fosse stato riconosciuto per mancanza del requisito dell'ascrizione dell'infermità alla Tabella A, una rivalutazione del quadro invalidante, nonché l'ascrizione della patologia a categoria superiore della Tabella A rispetto a quella riconosciuta.

4. Così ricostruito il quadro di riferimento, questo Giudice ritiene che non vi siano i presupposti per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dall'U.M.L., la cui relazione appare esaustiva, priva di contraddizioni nonché coerente con il quadro documentale.

Va altresì dato atto che l'organo peritale ha preso posizione, in maniera convincente, sulle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte ricorrente.

Ritiene dunque questo Giudice che non vi siano i presupposti per disporre, come richiesto dalla difesa del ricorrente in sede di discussione, un ulteriore incombente istruttorio.

4.a In particolare, l'U.M.L. ha preliminarmente preso in esame l'infermità "*Artrosi acromion-claveare spalla destra post-traumatica",* giungendo alla conclusione che la patologia non possa ricondursi al servizio prestato dal ricorrente, e in particolare all'evento occorso in data 2 marzo 2021.

Al riguardo, l'organo peritale ha osservato che, essendo state coinvolte

entrambe le mani nell'attività di frantumazione dei vetri dell'autovettura, avrebbero dovuto essere coinvolte entrambe le articolazioni acromion-omerali e dunque non solo quella destra.

Inoltre, la sintomatologia artrosica, riscontrata a seguito della Rm della spalla dx effettuata in data 22/04/22 (circa un anno dopo il fatto di servizio), sarebbe emersa in un lasso di tempo troppo breve rispetto all'incidente.

Questo Giudice ritiene che le argomentazioni svolte dall'U.M.L. appaiano logiche e difficilmente confutabili.

In particolare, non può non evidenziarsi come l'evento di servizio occorso al ricorrente nel marzo 2021, consistito nella rottura dei vetri di un'autovettura al fine di estrarre il passeggero, non pare essere stato di entità tale da determinare, al di là delle lesioni alle mani, l'insorgere di un fenomeno artrosico alla spalla.

4.b Quanto al "*Trauma contusivo escoriativo mano destra e sinistra, in assenza di lesioni rx graficamente accertate, in atto assenza di esiti di rilievo*", questo Giudice ritiene non vi siano motivi per discostarsi dal giudizio espresso dall'organo peritale, il quale, sulla base delle prove effettuate durante le operazioni peritali, ha ritenuto l'infermità non ascrivibile ad alcuna categoria di Tabella A.

In particolare, appaiono convincenti le argomentazioni svolte dall'U.M.L. in replica alle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte ricorrente, dott. **XX**, e ribadite in aula dal difensore del ricorrente, secondo cui le prove di funzionalità degli arti sarebbero state effettuate da remoto e dunque in condizioni non idonee ad una valutazione oggettiva.

Al riguardo, va in primo luogo precisato che, in ragione della tipologia delle

infermità denunciate, è stata espressamente prevista, nell'ordinanza di conferimento dell'incarico, la possibilità di procedere alle operazioni peritali da remoto, lasciando all'organo peritale la scelta, ove ritenuto necessario, di procedere a visita diretta.

Ciò posto, questo Giudice ritiene priva di vizio logico l'opzione dell'U.M.L. di effettuare da remoto le prove di funzionalità degli arti (*"prova pollice-indice"- test di Finkelstein e la prova di retroflessione-estensione della spalla per la valutazione della mobilità posteriore dell'articolazione).*

È evidente, infatti, che trattasi di prove che non richiedono il contatto fisico diretto con il periziando, essendo sufficiente la valutazione visiva anche da remoto, rispetto alla quale, dalla lettura del verbale delle operazioni peritali, non risulta che le parti presenti abbiano manifestato particolari criticità.

Non può inoltre non tenersi contro di quanto precisato dall'U.M.L. in merito alla circostanza che *"... la documentazione in atti e acquisita non giustifica le limitazioni funzionali apprezzate visivamente dal Collegio, quanto più la tipologia dei traumi patiti (che peraltro non vedono coinvolti i distretti anatomici per i quali il Sig.* **XX** *lamenta la maggior limitazione funzionale) per dinamica e efficienza lesiva non risultano idonei e congrui con l'obiettività*.".

4.c Con riferimento al quesito inerente all'eventuale aggravamento, l'U.M.L. ha posto l'accento sul referto RM effettuata al ginocchio sinistro in data 01/04/22, acquisito su richiesta dello stesso organo peritale.

In particolare, tale esame diagnostico '*non ha mostrato significative alterazioni del segnale dei legamenti crociati, dei collaterali e del menisco esterno. Sfumati segni di slaminamento fibrocartilagineo del corno posteriore*

del menisco interno. Nei limiti il tendine distale del muscolo quadricipite femorale ed il tendine rotuleo. Rotula sostanzialmente in asse al grado di flessione consentito dall'indagine….".

L'U.M.L. ha dunque escluso, con giudizio del tutto condivisibile, l'aggravamento con riferimento alla patologia *Condropatia femoro rotulea in pregressa condroplastica e sinoviectomia parziale per via artroscopica ginocchio sinistro.*

4.c.1 Quanto all'infermità *Spondiloatrosi con multiple discopatie del rachide in toto e poliradicopatia arti superiori e inferiori elettromiograficamente accertata,* l'organo peritale ha posto l'accento sul referto dell'EMG eseguita in data 24/03/26, che ha registrato "1. *Un normale studio elettroneurografico, agli arti superiori e inferiori, che consente di escludere la presenza di significative neuropatie tronculari, focali o sistemiche. 2. Segni EMGrafici di cronica sofferenza neurogena nei miotomi: C5, C6 (bilateralmente da moderati a discreti), C7, C8 (moderati); (L3), L4 (moderati-discreti) ed L5, S1 (discreti).)".*

Alla luce di tale referto, l'organo peritale, con argomentazioni del tutto esenti da censure, ha concluso nel senso che "… *si può ritenere che sia presente un aggravamento dell'infermità ma che resta ascrivibile all'8^ categoria della tabella A (Riconoscimento di un'infermità o lesione che riduce l'integrità fisica tra il 20% e il 30%.)".*

4.d In definitiva, il Collegio peritale, con argomentazioni che questo Giudice ritiene condivisibili, ha concluso formulando i seguenti giudizi:

a) l'"*Artrosi acromion-claveare spalla destra post-traumatica*" non può ritenersi dipendente da servizio;

b) il "*Trauma contusivo escoriativo mano destra e sinistra, in assenza di lesioni rx graficamente accertate, in atto assenza di esiti di rilievo*" non è ascrivibile ad alcuna categoria;

c) la "*Condropatia femoro rotulea in pregressa condroplastica e sinoviectomia parziale per via artroscopica ginocchio sinistro*" non risulta aggravata;

b) la "*Spondiloartrosi con multiple discopatie del rachide in toto e poliradicopatia arti superiori e inferiori elettromiograficamente accertata*" pur aggravata, non è ascrivibile a categoria superiore alla 8^.

Pertanto, la domanda volta al riconoscimento dell'ascrivibilità del quadro diagnostico dipendente da causa di servizio, quale unico complesso morboso, ascrivibile alla categoria 4^ della Tabella A o altra maggiore o minore, non può trovare accoglimento.

Il ricorso va dunque respinto.

5. La complessità delle questioni trattate, che ha reso necessario l'approfondimento medico-legale, giustifica la compensazione delle spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37540,** lo rigetta.

Spese compensate.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 23 aprile 2026.

IL GIUDICE

Depositata il 29.04.2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Depositata il 29.04.2026 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente